



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8420/2013 del 19/08/2013

Prot. n.207471/2013 del 19/08/2013

Fasc.9.11 / 2012 / 496

Oggetto: Cava Casara S.r.l. con sede legale in Comune di Carugate (MI) - Via Garibaldi n. 35. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicarsi in Comune di Gessate (MI) - Via Marconi s.n.c. nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento e recupero (R12, R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 152/2006.

IL DIRETTORE SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il d.lgs. del 3 aprile 2006 nr. 152 e ss. mm. e ii. "*Norme in materia ambientale*";
- il d.lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii., testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la l. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- l.r. del 12 dicembre 2003 nr. 26 e ss. mm. e ii. "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
- il d.lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*", in particolare l'art. 23;
- gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con del n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);

Richiamati gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di attribuzioni di competenza

dei dirigenti;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato dal Consiglio provinciale il 19/12/2011, n. R.G. 54/2011 atti n. 198340\1.1\2010\1;

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni della Provincia di Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;

Richiamate:

- la D.G.R. 6 agosto 2002 n. 7/10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";

- la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 7/19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01";

- la D.G.R. n. 8882 del 24/4/2002 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali";

Vista l'istanza corredata da documentazione e progetto, acquisita agli atti provinciali in data 14.02.2012 con prot. gen. n. 26764 presentata dall'Impresa Cava Casara S.r.l. con sede legale nel Comune di Carugate (MI) - Via Giuseppe Garibaldi n. 35 - volta ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento e recupero (R5, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in Comune di Gessate (MI) - Via Marconi s.n. - ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;

Dato atto che:

- l'Impresa Cava Casara S.r.l., in relazione alla medesima istanza, con nota acquisita il 14.02.2012 con prot. gen. n. 26756, integrata con nota prot. gen. n. 86005 del 21.05.2012, ha presentato in via preliminare presso la Provincia di Milano richiesta di "verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA" ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i;

- la Provincia di Milano con nota prot. gen. n. 49903 del 20.03.2012 ha comunicato la sospensione dei termini previsti dall'art. 208 del d.lgs. 152/06 per il procedimento di autorizzazione *fino all'acquisizione del decreto di non assoggettabilità alla VIA o di decreto di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi*;

Preso atto dell'esito della verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. notificato con Disposizione Dirigenziale R.G. n. 4240/2012 del 22.05.2012, rettificata con Disposizione Dirigenziale R.G. n. 4398/2012 del 25.05.2012 (comunicate entrambe all'Impresa con note prot. gen. n. 86715 del 22.05.2012 e prot. gen. n. 89576 del 25.05.2012) con cui si attesta la non assoggettabilità del progetto alla procedura V.I.A.;

Dato atto del fatto che, come risulta dalla nota acquisita il 22.05.2012 con prot. gen. n. 86855 da parte dell'Impresa, il Comune di Gessate con nota prot. 3276/VI.3 del 5.03.2012, ha comunicato la sospensione del procedimento relativo alla domanda di rilascio del permesso di costruire presentata

dall'Impresa Cava Casara S.r.l. volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo capannone per deposito cisterne ed autoarticolati utilizzati per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi *"in quanto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata richiesta autorizzazione per messa in esercizio nuovi impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti....Si precisa che solo a seguito della favorevole conclusione dell'iter autorizzativo avviato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06..sarà possibile rilasciare il titolo abilitativo di cui sopra"*;

Rilevato a tale proposito che, ai sensi dell'art. 208 c. 6 del d.lgs. 152/06, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto da parte della Provincia, in caso di valutazione positiva del progetto, *"sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori;"*

Vista la nota provinciale prot. gen. n. 103560 del 15.06.2012 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. ed è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 s.m.i., per il giorno 5.07.2012;

Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 5.07.2012, agli atti:

- il Servizio Cave della Provincia di Milano *"rilevato che l'area d'intervento ricade nell'Ambito territoriale Estrattivo ATEg21 individuato dal Piano Provinciale Cave approvato con D.C.R. n. VIII/166 del 16.05.2006 nonché nelle aree già scavate a seguito del provvedimento dirigenziale all'esercizio dell'attività estrattiva scaduto in data 10.06.2006 per il progetto di coltivazione e 10.12.2011 per il completamento del progetto di recupero, richiamata la nota regionale del 18.05.2008 - prot. n. T1.2008.0012217 laddove, con riferimento alla richiesta di parere in merito alla possibilità che impianti di gestione rifiuti siano ubicati in area di cava, comunica che la L.R. 14/98 non risulta vietare l'installazione di tali impianti all'interno degli ATE, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti. Qualora tali impianti siano effettivamente ammissibili, in conformità anche alle altre norme vigenti in materia, si ritiene che gli stessi possano essere collocati in aree ove il progetto dell'ATE non preveda diverse incompatibili destinazioni. Comunica che alla data odierna la Soc. Cava Casara S.r.l. non ha presentato il progetto di gestione produttiva dell'ATEg21, come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 14/98"*;

- il Comune di Gessate *"si riserva di inviare le proprie considerazioni in merito all'intervento edilizio con successiva memoria, non rilevando particolari contrasti con la strumentazione urbanistica"*;

- la Provincia di Milano *"preliminarmente dà atto che il Comune di Cambiagio con nota datata 25.06.2012 prot. comunale n. 8241, pervenuta in atti provinciali di protocollo 111720 del 28.06.2012 subordina l'espressione di parere solo a seguito dell'espressione di parere favorevole anche da parte del Parco Plis Rio Vallone".* Chiede altresì che vengano forniti chiarimenti o integrazioni al progetto presentato. In particolare chiede alla società di *"predisporre gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione delle opere edilizie da realizzare nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia (DPR 380/2001) al fine di rendere possibile al Comune la valutazione del progetto e la valutazione paesistica (DGR 11045/2002) dell'opera di cui la società ha chiesto l'approvazione ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06"*;

- la Conferenza si è così conclusa: *"La conferenza prende atto di quanto esposto dai presenti, prende atto del parere del Comune di Cambiagio subordinato al parere del Parco del Rio Vallone. Una volta acquisita la documentazione si procederà alla convocazione della seduta finale della conferenza alla quale gli Enti saranno invitati a esprimere il proprio parere, in particolare il*

Comune di Gessate quello edilizio ai fini della realizzazione delle opere in conformità alla normativa specifica, comprensivo della valutazione paesistica (dgr 11045/2002); resta inteso che gli oneri di urbanizzazione dovranno essere versati direttamente al Comune A.R.P.A. ed A.S.L. dovranno fornire le valutazioni tecniche di competenza...";

Viste:

- la nota acquisita agli atti provinciali in data 5.07.2012 con prot. gen. n.123565, con la quale A.R.P.A. ha espresso parere favorevole in merito all'istanza con prescrizioni riportate nell'allegato tecnico provinciale datato 5/07/2013 (prot. n. 173445) che costituisce, quale Allegato Tecnico A, parte integrante del presente provvedimento;
- la nota acquisita agli atti provinciali in data 5.07.2012 con prot. gen. n. 123698 con la quale l'Impresa Cava Casara S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;
- la nota provinciale prot. gen. n. 124007 del 5.07.2012 con la quale è stato inviato il verbale di conferenza di servizi del 5.07.2012 agli Enti che non vi avevano partecipato;

Richiamata la nota prot. n. 28242 del 3.07.2012, acquisita agli atti il 5.09.2012 con prot. gen. n. 156329, con cui A.S.L. ha chiesto documentazione integrativa all'Impresa ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Dato atto che la società Cava Casara S.r.l., con note acquisite agli atti il 10.08.2012 con prot. gen. n. 14691 e il 5.09.2012 con prot. gen. n. 156335, ha fornito riscontro alle richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi del 5.07.2012 e da A.S.L. con la citata nota;

Vista la nota acquisita agli atti il 22.08.2012 con prot. gen. n.149925 con cui il Comune di Gessate *"informa che stante le richieste emerse in sede di C.D.S. relativamente all'aggiornamento degli atti costituenti l'istanza di cui all'oggetto, questo ufficio ritiene di dover sospendere l'espressione dei pareri richiesti nelle more della trasmissione, da parte della Società richiedente, di copia degli atti aggiornati, onde evitare di esprimersi su atti poi modificati";*

Atteso che la Provincia di Milano con nota prot. gen. n. 193192 del 22.10.2012 ha convocato Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 per il 19.11.2012 finalizzata *"all'esame e valutazione conclusiva del progetto, a seguito della documentazione integrativa presentata dal soggetto istante e all'acquisizione delle valutazioni tecniche e dei pareri finalizzati alla conclusione del procedimento"*, successivamente rinviata al 26.11.2012 con nota prot. gen. n. 216563 del 19.11.2012;

Richiamate:

- la nota acquisita agli atti il 12.11.2012 con prot. gen. n. 210056 con cui A.R.P.A. ha riconfermato il parere già espresso con nota prot. gen. n.123565 del 5.07.2012;
- la nota acquisita il 13.11.2012 con prot. gen. n. 212072 con cui il Parco del Rio Vallone comunica che *"essendo l'unità produttiva sita esternamente ai confini del Parco del Rio Vallone ... ci riteniamo territorialmente non competenti ad esprimerci in materia";*
- la nota acquisita il 23.11.2012 con prot. gen. n. 222401 con cui il Comune di Cambiagio esprime *"sotto il profilo urbanistico parere favorevole condizionato all'acquisizione del parere favorevole del Consorzio del Parco del Rio Vallone sotto il profilo ambientale, fatti salvi i pareri dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L. per quanto di competenza";*

Preso atto, in relazione agli effetti sostitutivi di cui all'art. 208 c. 6, del *parere favorevole alla realizzazione dell'intervento* anche dal punto di vista edilizio, espresso dal Comune di Gessate con

nota del 11.10.2012, acquisita agli atti il 23.11.2012 con prot. gen. n. 222461, con prescrizioni riportate nell'allegato tecnico provinciale datato 5/07/2013 prot. n. 173445 che costituisce, quale Allegato Tecnico A, parte integrante del presente provvedimento, prevedendo altresì che *"dovranno essere versati a favore del Comune di Gessate gli oneri di urbanizzazione per l'intervento da realizzarsi. Gli stessi saranno calcolati dall'U.T.C. e comunicati al soggetto richiedente."*;

Ricordato altresì che il Comune di Gessate, in relazione al sito destinato alla realizzazione dell'impianto, con nota del 12.11.2012 ha trasmesso al competente Servizio Cave della Provincia di Milano (nota acquisita dal Settore Rifiuti e Bonifiche con prot. gen. n. 222441 del 23.11.2012) attestazione dello svincolo della fidejussione n. 00037591328302 del 14.06.2010 a seguito dell'avvenuto termine del recupero della pregressa attività estrattiva con la precisazione che *"... una volta ultimato il riempimento della fossa di cava come previsto dal progetto autorizzato ed ottenuta la prevista morfologia finale, non ha effettuato la prevista semina per completare il rinverdimento dell'area in quanto la stessa si sarebbe resa inutile visto il mutato utilizzo previsto per le aree di cui trattasi"*;

Preso atto del fatto che, come risulta dal verbale agli atti della Conferenza di Servizi tenutasi il 26.11.2012:

- la Provincia di Milano ha espresso parere favorevole subordinato all'acquisizione di un elaborato grafico aggiornato, di documentazione tecnica integrativa e chiarimenti in relazione all'esercizio e gestione dell'impianto. Inoltre ritiene necessario *"considerato che l'Impresa prevede di realizzare in tempi diversi le opere edilizie e le varie strutture riguardanti l'impianto di gestione rifiuti ed il capannone adibito ad uffici e rimessaggio mezzi....che la società presenti specifica dichiarazione con la quale trasmetta cronoprogramma degli interventi previsti dall'iniziativa in argomento e si impegni alla realizzazione degli stessi entro tali tempistiche, fermo restando che tutte le opere edilizie dovranno comunque essere concluse entro tre anni dalla data di notifica dell'autorizzazione"*;

- A.S.L. con nota acquisita in sede di Conferenza con prot. gen. n. 224810 del 26.11.2012 ha espresso parere favorevole sia dal punto di vista del Servizio di Igiene Pubblica che da quello di Sicurezza sul Lavoro con prescrizioni riportate nell'allegato tecnico provinciale datato 5/07/2013 (prot. n. 173445) che costituisce, quale Allegato Tecnico A, parte integrante del presente provvedimento;

- la Conferenza si è così conclusa: *"La conferenza, preso atto delle valutazioni tecniche e dei pareri positivi espressi dagli Organi tecnici e dagli Enti territorialmente competenti, partecipanti al procedimento, esprime parere favorevole all'iniziativa in argomento. La Provincia di Milano, successivamente all'acquisizione della documentazione integrativa, la quale dovrà essere inviata a tutti i soggetti partecipanti al procedimento, procederà al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/06"*;

Richiamata la nota provinciale prot. gen. n. 24827 del 27.11.2012 con la quale è stato inviato il verbale della conferenza di servizi del 26.11.2012 agli Enti che non avevano partecipato alla conferenza di servizi;

Preso atto della documentazione inviata dalla società Cava Casara S.r.l. con nota prot. gen. n. 27156 del 23.01.2013 a riscontro di quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi del 26.11.2012, in particolare del cronoprogramma degli interventi previsti per la realizzazione dell'impianto;

Richiamate altresì le note acquisite agli atti il 19.03.2013, il 16.05.2013, ed il 8.08.2013 ed

rispettivamente con prot. gen. n. 16869, n. 126959 e n. 202783, con le quali l'Impresa Cava Casara S.r.l. ha fornito ulteriori integrazioni;

Dato atto del fatto che l'Impresa Cava Casara S.r.l. ha acquisito:

- Autorizzazione Dirigenziale Racc. Gen. n. 5339/2012 del 26.06.2012 avente per oggetto: "*Rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 2 D.lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta Cava Casara S.r.l. - Gessate (MI)*";
- Autorizzazione Dirigenziale Racc. Gen. n. 116/2013 del 8.01.2013 avente per oggetto: "*Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Cava Casara S.r.l. - Via Marconi s.n. - Comune di Gessate (MI)*";
- Parere di conformità condizionato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano prot. 0029039 del 24/07/2013 - 32101.01.05.04 *insediamenti civili*, relativo al progetto rientrante nelle *Attività n. 75.2.B e n. 12.2.B del d.p.r. n. 151 del 1/08/2011*;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 5/07/2013 (prot. n. 173445) che costituisce, quale Allegato Tecnico A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che, sulla base di quanto sopra indicato, sussistono i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento con l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento e recupero (R5, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in Comune di Gessate (MI) - Via Marconi s.n, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e smi, come da richiesta avanzata dalla società Cava Casara S.r.l. con sede legale nel comune di Carugate (MI) - Via Giuseppe Garibaldi n. 35;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società Cava Casara S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano in € **259.634,04** come di seguito specificato:

R13 rifiuti non pericolosi	10.000 mc x € 176,62 (10%)	€ 176.620,00*
R13/D15 rifiuti non pericolosi	150 mc x € 176,62	€ 26.493,00
R5 rifiuti non pericolosi	60.000 t/anno	€ 56.521,04
Totale		€ 259.634,04

*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

Determinato in € **1.086,04** l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008 e s.m.i.;

AUTORIZZA

la realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Gessate (MI), Via Marconi s.n. come da progetto presentato che si approva, nonché l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13),

trattamento e recupero (R5, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e smi, così come richiesto dall'Impresa Cava Casara S.r.l. con sede legale in Comune di Carugate (MI) - Via Giuseppe Garibaldi n. 35, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico A, datato 5/07/2013 (prot. n. 173445), che si unisce al presente provvedimento ed alle condizioni/prescrizioni sotto indicate:

- 1.** l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà scadenza il 19/08/2023; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
- 2.** il presente provvedimento decadrà automaticamente qualora la società Cava Casara S.r.l. non inizi i lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con il presente atto, dandone comunicazione alla Provincia di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;
- 3.** il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno essere eseguiti secondo il cronoprogramma presentato dall'Impresa con nota prot. gen. n. 27156 del 23.01.2013, fermo restando che tutte le opere edilizie dovranno essere concluse entro il termine di tre anni di cui al punto 2);
- 4.** l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto è subordinato al pagamento del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria al Comune di Gessate, secondo le modalità e per l'importo determinati dalla medesima Amministrazione Comunale;
- 5.** l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione parziale dei lavori relativa alle strutture riguardanti l'impianto di gestione rifiuti (come previsto nel citato cronoprogramma di cui al punto 3) che la società istante deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;
- 6.** il presente provvedimento sostituisce gli atti di assenso così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare il permesso di costruire ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/2005 relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento; sono fatti alvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che l'Impresa Cava Casara S.r.l. Dovrà ottemperare nei confronti del Comune di gessate e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
- 7.** il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la società istante è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 8.** l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti

obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18 comma 3 della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 2513/11;
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al D.P.R. 11 luglio 2011 n. 175 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CE e 96/61/CE, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

9. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

10. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio, le varianti progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;

11. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i.;

12. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

13. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società Cava Casara S.r.l. deve prestare, in forza della d.g.r. 19.11.2004 n. 19461, è determinato in € **259.634,04** come in premessa specificato. La garanzia finanziaria deve riprodurre nella forma lo schema di condizioni contrattuali approvato con d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere scadenza il 19/08/2024 (dieci anni più uno);

14. la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 5);

15. la notifica del presente provvedimento è subordinata al pagamento dell'importo di € **1.086,04** per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 e s.m.i.;

16. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche:

17. l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società Cava Casara S.r.l.;

18. il presente atto verrà notificato alla società Cava Casara S.r.l con sede legale in Comune di Carugate (MI) - Via Giuseppe Garibaldi n. 35 (o comunicato con altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto) e copia dello stesso verrà trasmessa a: Comune di Gessate, Comune di Cambiagio, A.R.P.A. ed A.S.L per quanto di competenza;

19. il presente provvedimento è stato inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano ed è stato inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;

20. Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Provincia di Milano nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano.

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante con il pagamento di Euro 80 per n. 5 marche da bollo, da Euro 16 ciascuna contrassegnate con i seguenti numeri di serie 01111427392439, 01111427392440, 01111427392453, 01111427392464, 01111427392475 e n. 2 marca da bollo da Euro 1, contrassegnate con i seguenti numeri di serie 01111427392497, 01111427392486;

L'Istante si farà carico della conservazione delle marche originali debitamente annullate.

Pratica trattata da: Dr.ssa M. Elisa Mariani

Data 5/07/2013
Prot. n. 173445 del 5/07/2013
Atti 9.11/2012/496

ALLEGATO TECNICO A

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale:	Cava Casara S.r.l.
C.F./P.IVA	06825900969
Indirizzo sede legale:	Carugate (MI) - Via Giuseppe Garibaldi n. 35
Indirizzo impianto:	Gessate (MI) - Via Marconi s.n.c.
Attività:	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Operazioni (Allegati B e C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) - Recupero di materia (R5) - Vagliatura, triturazione eventuale deferrizzazione (R12) - Deposito preliminare (D15)
Legale rappresentante:	Celotti Angelo Vittorio
Direttore Tecnico:	Celotti Angelo Vittorio

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 8.575 mq dei quali 2.061 mq al coperto per attività a servizio dell'impianto, 5.185 mq scoperti destinati allo svolgimento delle attività di messa in riserva (R13), trattamento e recupero dei rifiuti (R12, R5) e di manovra automezzi ad uso esclusivo dell'impianto. L'impianto è dotato di accesso da Via Marconi s.n.c.. Il sito risulta essere in disponibilità dell'Impresa in forza di atto di cessione e costituzione di servitù stipulato presso lo Studio Notarile Antonio Reschigna di Milano di Repertorio n. 44184/14852 e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano n. 2 in data 29.12.2009 al n. 35416 serie IT;
- 1.2** l'area è censita al catasto del Comune di Gessate al foglio 3, mappali n. 70, 71 e 73. Dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Gessate in data 27.10.2011, risulta che dal Piano Regolatore Generale vigente, è individuata come "area per attività estrattive" regolamentate dall'art. 38 delle NTA del PdR del vigente PGT, approvato con delibera C.C. n. 22 del 23006.2011, pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e concorsi n. 42 del 19.10.2011;
- 1.3** l'area non è soggetta ai vincoli di cui al r.d.l. 3267/1923, al d.lgs. 152/2006 - Parte Seconda - art. 94 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) ed al d.lgs. 42/2004, non rientra nella fascia di rispetto delle infrastrutture lineari energetiche aeree, di rispetto cimiteriale, stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare, di oleodotti, gasdotti ed impianti di depurazione così come risulta dal Certificato dei vincoli rilasciato dal Comune di Gessate in data 27.10.2011. Il sito non risulta sottoposto ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, ma risulta sottoposto ai seguenti vincoli penalizzanti ed in particolare:
- aree di riserva e di ricarica del PTUA, Per ricarica degli acquiferi profondi;
 - individuata in zone vulnerabili ai sensi della Dir. 91/676/CEE del PTUA, per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e industriale;
- 1.4** presso l'impianto vengono effettuate le operazioni di:
- 1.4.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
 - 1.4.2** vagliatura, triturazione, deferrizzazione (R12) di rifiuti non pericolosi;
 - 1.4.3** recupero (R5) di rifiuti non pericolosi;
 - 1.4.4** deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi;

- 1.5 i volumi massimi di stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi sono i seguenti:
- 1.5.1 messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da terzi da sottoporre a recupero 10.000 mc;
- 1.5.2 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti (sovvalli) da operazioni di recupero 150 mc;
- 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R5, R12) è di 60.000 t/anno, pari a 250 t/giorno;
- 1.7 l'impianto risulta suddiviso in vari settori funzionali, identificati nella planimetria di progetto n. 1 datata gennaio 2013, e precisamente:
- 1.7.1 Settore di conferimento allo scoperto: 30 mq;
- 1.7.2 Area A: area di Messa in Riserva (R13) di rifiuti da attività di demolizione e costruzione ed affini provenienti da terzi, allo scoperto: 968 mq;
- 1.7.3 Area B: area di messa in riserva (R13) rifiuti costituiti da miscele bituminose 170302 provenienti da terzi, allo scoperto: 80 mq;
- 1.7.4 Area C: area di messa in riserva (R13) rifiuti costituiti da terre e rocce 170504 provenienti da terzi, allo scoperto: 84 mq;
- 1.7.5 Area D: area di messa in riserva (R13) rifiuti costituiti fanghi e rifiuti di perforazione, polveri residui affini provenienti da terzi, allo scoperto: 60 mq;
- 1.7.6 Area E: area di messa in riserva (R13) rifiuti costituiti scorie e rifiuti del trattamento delle scorie, provenienti da terzi, allo scoperto: 60 mq;
- 1.7.7 area di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti provenienti dall'attività di recupero dei rifiuti e destinati a terzi, allo scoperto: 71 mq;
- 1.7.8 area di recupero (R5, R12): vagliatura, frantumazione, deferrizzazione di rifiuti provenienti da terzi allo scoperto: 520 mq;
- 1.8 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	Descrizione	Operazioni			Stoccaggio
		R13	R5	R12	
170101	cemento	X	X		Area A
170102	mattoni	X	X		
170103	mattonelle e ceramiche	X	X		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 170801	X	X		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X		
101311	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e, 101310	X	X		
101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso di quello di cui alla voce 170507	X	X		
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X		
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X		
101399	rifiuti non specificati altrimenti - <i>limitatamente a frammenti di manufatti in cemento e in gesso</i>	X	X		
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X		
101206	stampi di scarto	X	X		
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X		
191209	minerali (ad esempio sabbia e rocce)	X	X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 - <i>limitatamente a scarti di materiali inerti (cemento, mattoni, rocce)</i>	X	X		

CER	Descrizione	Operazioni			Stoccaggio
		R13	R5	R12	
170302	miscele bituminose diverse da quelle a cui la voce 170301	X	X	X	Area B
170504	terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X	X	Area C
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X	X	Area D
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X	X	X	
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenuti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X	X	X	
101314	rifiuti e fanghi di cemento	X	X		
010410	polveri residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307 e 010407	X	X	X	Area E
100202	scorie non trattate	X	X	X	
100903	scorie di fusione	X	X	X	
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	X	

- 1.9 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di recupero, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	Descrizione	Settore		Stoccaggio
		R13	D15	
191201	plastica e gomma	X	X	Container in area dedicata
191202	metalli ferrosi	X	X	Container in area dedicata
191203	metalli non ferrosi	X	X	Container in area dedicata
191207	legno diverso da quello i cui quello alla voce 191206	X	X	Container in area dedicata
170504	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X	Container in area dedicata
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	Container in area dedicata

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

1.10 attività svolta:

la Società intende effettuare presso l'impianto attività di messa in riserva (R13), recupero di materia (R5) di rifiuti non pericolosi, vagliatura (R12) e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero. Tali rifiuti sono costituiti da rifiuti da costruzione, demolizione ed affini, da miscele bituminose da scarifica del manto stradale, da terre e rocce provenienti da attività di scavo, escluse quelle provenienti da siti contaminati e/o sottoposti a procedure di bonifica, da fanghi e rifiuti di perforazione, polveri e residui affini, scorie di fusione e scorie non trattate ed affini. Il ciclo di recupero (R5) consiste in una selezione granulometrica, deferrizzazione, frantumazione tramite appositi impianti di frantumazione e di vagliatura. I prodotti/MPS in uscita dai trattamenti avranno le caratteristiche merceologiche come definite nella relazione tecnica del progetto approvato con il presente provvedimento. In particolare i prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti costituiti da fanghi di perforazione e residui affini, terre e rocce saranno sottoposti anche alla verifica del rispetto dei limiti indicati nella Tab. 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, saranno accumulati in aree distinte secondo la classe di concentrazione di appartenenza (inferiori alla colonna A della Tab. 1 o inferiori alla colonna B della Tab. 1) ed in funzione della destinazione d'uso dei siti di utilizzo. I rifiuti decadenti dalle operazioni di vagliatura sono posti in messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) secondo la destinazione finale. Le operazioni di pretrattamento preliminare (R12) svolte mediante vagliatura, triturazione eventuale deferrizzazione vengono effettuate sui rifiuti non pericolosi costituiti da miscele bituminose, terre e rocce, fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci, fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, polveri residui affini, scorie non trattate, scorie di fusione, rifiuti del trattamento delle scorie; da tale operazione sono ottenuti esclusivamente rifiuti che vengono inviati, dopo lo stoccaggio provvisorio in sito ad impianti terzi autorizzati.

2. **PRESCRIZIONI**

- 2.1 la richiesta di sopralluogo alla Provincia di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto realizzato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti, è subordinata:
- 2.1.1 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
 - 2.1.2 alla predisposizione di scheda di valutazione dei dispositivi di sicurezza contro le cadute dall'alto - Capo IV del Vigente Regolamento Edilizio;
 - 2.1.3 alla presentazione di apposito progetto finalizzato alla realizzazione delle opere di mitigazione (alberature) previste, che dovrà essere concordato con il Comune di Gessate, ed alla realizzazione dello stesso;
 - 2.1.4 prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta e depositata presso il competente Ufficio del Comune di Gessate la denuncia delle opere in cemento armato;
 - 2.1.5 alla predisposizione di relazione sul contenimento dei consumi energetici (parte uffici);
 - 2.1.6 dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione allo scarico in fognatura ad ATO Provincia di Milano;
 - 2.1.7 ad ultimazione dei lavori dovranno essere depositate presso il competente Ufficio del Comune di Gessate:
 - 2.1.7.1 dichiarazione di fine lavori;
 - 2.1.7.2 collaudo tecnico amministrativo e conformità dell'opera al progetto;
 - 2.1.7.3 dichiarazione di conformità degli impianti;
 - 2.1.7.4 richiesta di certificato di agibilità;
 - 2.1.7.5 collaudo statico;
 - 2.1.7.6 variazione catastale;
 - 2.1.7.7 ogni altra documentazione richiesta dalla normativa;
 - 2.1.8 i rischi d'incendio dovranno essere valutati in conformità delle indicazioni del d.m. 10.03.1998;
 - 2.1.9 alla predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso i incendio;
- 2.2 le operazioni di gestione rifiuti possono essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al precedente punto 2.1, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti, alla quale deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante che l'impianto, le opere di stoccaggio e le attrezzature accessorie esistenti sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel progetto autorizzato ed alle prescrizioni impiantistiche contenute nel presente provvedimento. La Provincia di Milano, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di gestione rifiuti potrà essere avviata;
- 2.3 l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato anche al competente Ufficio del Comune di Gessate mediante apposita modulistica indicante i nominativi del direttore dei Lavori, Impresa esecutrice delle opere, coordinatore per la sicurezza, ecc.;
- 2.4 l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nelle indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico A;
- 2.5 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.6** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.7** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.8** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 2.9** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e/o di recupero (R5, R12) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria di progetto n. 1 datata gennaio 2013, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dalle m.p.s. originate dalle operazioni di recupero;
- 2.10** deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- le aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto dovranno essere delimitate;
 - gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria i rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di analisi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2008;
 - gli addetti alle attività dovranno essere adeguatamente formati in ordine alle mansioni specifiche che dovranno svolgere ed informati sui rischi lavorativi specifici cui sono esposti nello svolgimento del loro lavoro nonché di quelli presenti all'interno dell'ambiente di lavoro;
 - gli addetti alla gestione e conduzione dell'impianto dovranno essere forniti di adeguati mezzi di protezione personale in fronte ai rischi specifici che la suddetta attività comporta;
 - le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili, quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili le stesse dovranno essere fornite di dispositivo a blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;
- 2.11** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti e m.p.s. in ingresso e/o in uscita ed in particolare per quelli in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli;
- 2.12** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 2.13** in relazione ai rifiuti aventi CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati rifiuti che abbiano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e comunque che provengano da siti contaminati e/o di bonifica;
- 2.14** nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti **1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9** e le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;

- 2.15** i rifiuti non pericolosi ritirati dall'impianto (**1.8**) e stoccati nelle Aree A, B e C dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R5) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nel centro, mentre gli altri rifiuti in messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 2.16** la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.17** nelle aree funzionali dell'impianto autorizzate alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R5, R12) non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi diverse caratteristiche di concentrazione di contaminanti, ivi compresi quelli aventi come riferimento i limiti individuati dalla Tabella 1 (colonne A e B) dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006;
- 2.18** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (R5) dalla cui lavorazione si ottengono m.p.s., con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato e non sia effettuato allo scopo di diluire gli inquinanti contenuti negli stessi;
- 2.19** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.19.1.** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.19.2.** operazioni di miscelazione di rifiuti di rifiuti aventi CER diversi;
 - 2.19.3.** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero di materia e di selezione e cernita;
- 2.20** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.21** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; la movimentazione e lo stoccaggio di rifiuti pulverulenti e fangosi palabili deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta;
- 2.22** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.23** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.24** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.25** i contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la non pericolosità/pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.26** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.27** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

- 2.28** le eventuali operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.29** se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.30** l'Impresa dovrà dotarsi di contenitore chiuso ermeticamente per il confinamento di rifiuti accidentalmente versati e poi raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati e con rischio di percolamento o maleodoranti;
- 2.31** per la raccolta ed il confinamento, in situazioni di emergenza, di frazioni di rifiuti indesiderate, maleodoranti, polverose o percolanti, eventualmente ritrovate nei carichi in entrata, deve essere utilizzato materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile;
- 2.32** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.33** l'impianto di trattamento dei rifiuti è autorizzato con caratteristiche di fissità e quindi non potrà essere spostato dall'area autorizzata presso cui effettua le operazioni R5; la matricola dell'impianto di trattamento dovrà essere definita nella comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori che precede l'avvio dell'esercizio;
- 2.34** le operazioni di recupero di materia (R5) da effettuarsi presso l'impianto devono essere finalizzate esclusivamente all'ottenimento di m.p.s., destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 184-ter del d.lgs. 152/06;
- 2.35** le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero (R5) autorizzate, devono essere provviste di marcatura CE o di altre regolamentazioni in materia, in base al loro utilizzo; laddove non prevista devono essere conformi alle norme tecniche unificate di settore e di qualità e conformi alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 e sottoposti a prelievo ed analisi chimico/fisiche nel rispetto di quanto previsto al punto **3.1** del presente Allegato A. Per prodotti/materie senza marcatura CE, l'Impresa dovrà acquisire i fogli e i mappali dei lotti nei quali tale materiale verrà utilizzato. In alternativa dovrà essere tenuta traccia su di un apposito registro, dell'indirizzo completo del cantiere ove verrà collocato il materiale annotando i dati inerenti la tracciabilità dei prodotti/materiali commercializzati rilevati mediante il documento di accompagnamento al trasporto;
- 2.36** prima della messa in esercizio dell'impianto deve essere definita e codificata una procedura finalizzata a garantire la tracciabilità degli aggregati riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero, andando ad individuare la destinazione finale degli stessi (soggetto utilizzatore, sito di impiego finale facendo riferimento a foglio/mappali, WBS, o altre indicazioni che individuino chiaramente il destino). Il registro, il quale dovrà riportare anche i riferimenti ai documenti di trasporto in uscita dall'impianto, deve essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli Enti ed Organi tecnici di controllo;
- 2.37** l'utilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) di cui al precedente punto **2.35**, è subordinato all'esecuzione dei protocolli contenuti nel progetto approvato con il presente atto e all'esecuzione di test analitici per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla Tab. I colonne A/B dell'Allegato n. 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 sul tal quale, in funzione della destinazione d'uso del sito a cui sono destinati;
- 2.38** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.39** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R5, R12), devono essere identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;

- 2.40** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.41** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.42** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; quest'ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.43** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.44** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.04.2006;
- 2.45** le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;
- 2.46** le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 2.47** durante le fasi di carico/scarico e di lavorazione che possono dare origine all'emissione di polvere il sistema di nebulizzazione dovrà essere mantenuto in funzione;
- 2.48** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto;
- 2.49** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dalla messa in esercizio dell'impianto di recupero, utilizzando le medesime posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse
- 2.50** durante la gestione dell'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni, le frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare contenute nel Piano di Monitoraggio (PMA) trasmesso dall'Impresa con nota del 19.03.2013 in ottemperanza alla Disposizione Dirigenziale n. 4240 del 22.05.2012 rettificata con Disposizione Dirigenziale R.G. n. 4398/2012 del 25.05.2012 relativamente alle Matrici Aria, Acqua, Rumore, Vibrazioni. Le risultanze degli accertamenti analitici effettuati devono essere trasmessi alla Provincia di Milano, al Comune di Gessate, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 2.51** qualora il centro di raccolta e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano o di Certificato di Prevenzioni Incendi, in corso di validità;

- 2.52** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Pregnana Milanese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 2.53** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 2.54** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.

3. PROTOCOLLO DI VERIFICA MATERIALI OTTENUTI (M.P.S.)

3.1 Caratteristiche dei prodotti (m.p.s.) ottenuti dai rifiuti in ingresso

- 3.1.1** i materiali ottenuti (m.p.s.) dal recupero dei rifiuti non pericolosi individuati con CER 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 101311 - 101301 - 170508 - 010413 - 010408 - 101399 - 101201 - 101206 - 101208 - 191209 - 191212 - 170302 - 170504 - 100202 - 100903 - 100201 suddivisi per partite costituiti da singola tipologia o in miscugli, devono avere caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005 n. UL/2005/5205, come meglio indicato nella sotto riportata tabella:

CER	Conformità	Destinazione	Note
170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 101311 - 101301 - 170508 - 010413 - 010408 - 101399 <i>(limitatamente a frammenti di manufatti in cemento e in gesso)</i> - 101201 - 101206 - 101208 - 191209 - 191212 <i>(limitatamente a scarti di materiali inerti: cemento, mattoni, rocce)</i> - 170302 - 170504 - 100202 - 100903 - 100201	Allegato C - Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005 n. UL/2005/5205	Edilizia	CER 170504 solo parte grossolana

- 3.1.2** i materiali ottenuti (m.p.s.) dal recupero dei rifiuti individuati con CER 010504 - 010507 - 010508 - 010410 - 101314 - 170504, suddivisi per partite costituiti da singola tipologia o in miscugli devono essere sottoposti alle seguenti verifiche e rispettare quanto indicato nell'unità tabella:

CER	Conformità	Destinazione	Note
010504 - 010507 - 010508 - 010410 - 101314	- test di cessione come previsto all'allegato 3 al d.m. 5/02/1998; - normativa AASHO; - rispetto limiti colonna A o B della tabella 1 - All. 5 - Titolo V - Parte Quarta, d.lgs. 152/2006;	Edilizia	Stoccaggio in apposita area
010504 - 010507 - 010508 - 010410 - 101314 - 170504	- test di cessione come previsto all'allegato 3 del d.m. 5/02/1998; - normativa AASHO; - rispetto limiti colonna A o B della tabella 1 all. 5 - Titolo V Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006;	Edilizia	CER 170504 solo parte fine e valori limite compresi tra colonna A e B Utilizzo solo in siti ad uso commerciale ed industriale Stoccaggio in apposita area

3.1.3 i materiali ottenuti (m.p.s.) dal recupero dei rifiuti individuati dei rifiuti individuati con CER 170504 con limiti conformi alla colonna A devono essere sottoposti alle seguenti verifiche e rispettare quanto indicato nell'unita tabella:

MATERIALE GROSSOLANO (mistone vagliato)			
CER	Conformità	Destinazione	Note
170504	Allegato C - Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005 n. UL/2005/5205	Edilizia	-

MATERIALE FINE			
CER	Conformità	Destinazione	Note
170504	- test di cessione come previsto all'allegato 3 al d.m. 5/02/1998 - normativa AASHO - rispetto limiti colonna A della tabella I - All. 5 - Titolo V - Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006	Edilizia	Costituito dalla sola parte fine e con valori limite conformi colonna A; Stoccaggio in apposita area

3.1.4 i prodotti (m.p.s.) ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati con CER 170504 con limiti compresi tra la colonna A e B devono essere sottoposti alle seguenti verifiche e rispettare quanto indicato nell'unita tabella:

MATERIALE GROSSOLANO (mistone vagliato)			
CER	Conformità	Destinazione	Note
170504	Allegato C - Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005 n. UL/2005/5205	Edilizia	Solo parte grossolana. Stoccaggio in apposita area
170504 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 101311 - 101301 - 170508 - 010413 - 010408 - 101399 (limitatamente a frammenti di manufatti in cemento e in gesso) - 101201 - 101206 - 101208 - 191209 - 191212 (limitatamente a scarti di materiali inerti: cemento, mattoni, rocce) - 170302 - 170504 - 100202 - 100903 - 100201	Allegato C - Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005 n. UL/2005/5205	Edilizia	CER 170504 solo parte grossolana. Stoccaggio in apposita area

MATERIALE FINE			
CER	Conformità	Destinazione	Note
170504	- test di cessione come previsto all'allegato 3 al d.m. 5/02/1998 - normativa AASHO - rispetto limiti colonna B della tabella I - All. 5 - Titolo V - Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006	Edilizia	Solo parte fine e con valori limite compresi tra colonna A e B Utilizzo solo in siti uso commerciale ed industriale Stoccaggio in apposita area
170504 - 010504 - 010507 - 010508 - 010410 - 101314	- test di cessione come previsto all'allegato 3 al d.m. 5/02/1998 - normativa AASHO - rispetto limiti colonna B della tabella I - All. 5 - Titolo V - Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006	Edilizia	CER 170504 solo parte fine e con valori limite compresi tra colonna A e B Utilizzo solo in siti uso commerciale ed industriale Stoccaggio in apposita area

4 PIANI

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;

- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

4.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe SIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Ing. Elena Airaghi